

Il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione ed ansia miste, cagionato al lavoratore dalla condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro deve considerarsi malattia professionale indennizzabile dall'Inail

di F. Negri - 23 Gennaio 2023

Con l'ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, qui annotata, la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce malattia professionale indennizzabile dall'Inail anche il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione ed ansia miste, conseguente all'azione di mobbing messa in atto dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello territorialmente competente, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva negato al ricorrente il diritto all'indennizzo nei confronti dell'Inail per il disturbo di cui sopra.

In particolare, secondo la Corte d'appello, pur sussistendo un nesso causale tra la condotta di mobbing del datore di lavoro e la patologia diagnosticata al lavoratore, tale patologia non poteva qualificarsi alla stregua di una malattia professionale indennizzabile atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la copertura assicurativa riguarderebbe esclusivamente le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate all'art. 1 del predetto testo legislativo e non quelle dipendenti da modalità organizzative del rapporto di lavoro.

Nello specifico, l'art. 3 del d.p.r. n. 1124/1965 prevede che *“L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”*.

Nell'accogliere il ricorso del lavoratore, la Corte di Cassazione ha rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, alla predetta norma la giurisprudenza di legittimità abbia dato un'interpretazione estensiva, avendo la stessa riconosciuto, in più occasioni, l'indennizzabilità della malattia provocata non da specifiche lavorazioni ma dalle modalità di organizzazione del lavoro.

Invero, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo da parte dell'Inail al lavoratore che aveva contratto una malattia a causa dello stress cagionato dal numero eccessivo di ore di lavoro straordinario richieste dal datore di lavoro (cfr. Cass., 5 marzo 2018, n. 5066), nonché

al lavoratore affetto da una patologia psichica cagionata dalle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (cfr. Cass., 14 maggio 2020, n. 8948).

Ed infatti, evidenzia la Suprema Corte, ciò che rileva, ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppure la stessa non sia una specifica conseguenza della prestazione lavorativa, rientrando nel rischio assicurato dall'art. 1 del d.p.r. n. 1124/1965, richiamato dall'art. 3 del medesimo testo legislativo, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa.

Sul punto, il Collegio richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo le quali la tutela assicurativa da parte dell'Inail deve essere rapportata *“al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”* (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 1994, n. 3476).

Ne consegue che l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.p.r. n. 1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali si provi la causa di lavoro.

Dunque, alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile dall'Inail anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione, come accaduto nel caso di specie.

Federica Negri, avvocato in Milano

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514](#)